



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGIANO
via Circonvallazione, 1102 - 47020 Longiano (FC)
Codice Meccanografico: FOIC80700R - Codice Fiscale: 90041170409

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI
ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

*di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
in applicazione dell'art. 49, comma 3, e dell'art. 52, comma 1, del D. lgs. 36/2023 e dell'art. 45,
comma 2, del D.l. 129/2018*

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 28 Maggio 2024 con Delibera n. 03/2024

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"* e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, comma così modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016, con cui si prevede che: *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti....."*;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.03.2023;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*,
- VISTO** l'art. 45, comma 2, lettera a) del D.L. 129/2018, che attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza a deliberare in merito alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale inerente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- VISTA** la circolare del MIUR n. 74/2019 concernente "D.L. 129/2018 – Orientamenti interpretativi ed indicazioni operative";
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 5 maggio 2023 di elevazione fino a 70.000,00 euro (Iva esclusa) del limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico;

E M A N A**II REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART.45, COMMA 2, LETT.A, DEL D.I. N.129 DEL 28.08.2018****CAPO I - Disposizioni Generali****Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità**

In applicazione dell’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 129/2018, il presente Regolamento disciplina i criteri di cui all’art. 49, comma 3, e all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato “Codice”), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Art. 2 – Obblighi di trasparenza

In applicazione dell’art 1, comma 2, del Codice, la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole stabilite dal D. Lgs. 36/2023.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice e dal D. Lgs. 33/2013, così come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016.

Art. 3 – Tutela delle micro, piccole e medie imprese

Con il presente Regolamento, in applicazione dell’art. 10, comma 3, del Codice, l’Istituzione Scolastica, annoverata tra le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001), intende contemperare l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, favorendo, purché compatibile con gli acquisti e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 4 – Principi applicabili alle procedure sottosoglia

L’attività negoziale dell’Istituzione scolastica, che ha piena capacità ed autonomia negoziale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; in particolare:

- principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
- principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici
- principio dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità
- principio di buona fede e di tutela dell’affidamento nei rapporti tra Istituzione scolastica e operatori economici
- principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale
- principio di auto-organizzazione amministrativa nell’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi
- principio di autonomia contrattuale, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge
- principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, con diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso sopravvengano circostanze svantaggiose straordinarie e imprevedibili
- principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, anche per favorire accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese
- principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.

Art. 5 – Soglie e tipologie di procedure

L’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede, ai fini dell’applicazione del Codice dei Contratti pubblici, le soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

A partire dal **1° gennaio 2024** hanno trovato applicazione i regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023:

- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2496, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2497, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2510, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Nello specifico, e per quanto qui di interesse, si riportano, a seguire, le soglie previste dai predetti regolamenti:

- **€ 5.538.000,00** (IVA esclusa) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- **€ 143.000,00** (IVA esclusa) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- **€ 221.000,00** (IVA esclusa) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- **€ 750.000,00** (IVA esclusa) per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 143.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 140.000,00), individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo pari ad € 221.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 215.000,00) prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.

Alla luce di quanto sopra, le Istituzioni Scolastiche procedono per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024 all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le modalità indicate nelle tabelle a seguire:

Oggetto	Importo (dal 1° gennaio 2024)	Procedura (dal 1° gennaio 2024)
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore a € 143.000,00 (Iva esclusa)	Affidamento diretto
Affidamento di servizi e fornitura	Pari o superiore a € 143.000,00 (Iva esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
Affidamento di lavori	Inferiore a € 150.000,00 (Iva esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiore a € 150.000,00 (Iva esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00 (Iva esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 1.000.000,00 (Iva esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00 (Iva esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici

Art. 6 – Il Responsabile Unico del Progetto

1. Come previsto dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, che così recita “Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, dell'Allegato I.2
 - Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art.6 della Legge n. 241/90 e come Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7, del Codice dei contratti pubblici nell'acquisizione di servizi e forniture con l'esclusione dei contratti di servizi e delle forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni individuate nell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP;
3. Ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 36/2023 il RUP ha l'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
4. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all'uopo nominato;
5. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente;
6. Al Direttore S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.L. 129/2018;
7. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'Articolo 45, comma 2, lettera h) del D.L. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 7 – Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale e del Consiglio di Istituto

1. Le funzioni ed i poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziali sono disciplinati dall'articolo 44 del D.L. 129/2018;
2. Le funzioni ed i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati dall'articolo 45 del D.L. 129/2018.

Art. 8 - Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), nel Libro I, Parte II "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" (artt. da 19 a 36), ha introdotto rilevanti novità in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, al fine di accelerare e semplificare le procedure di acquisto delle amministrazioni e rendere il ciclo di vita degli appalti più trasparente.

Nello specifico, come già anticipato in premessa, le suddette disposizioni in materia di digitalizzazione hanno acquisito piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, in virtù di quanto previsto dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo il quale «Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36 [...] acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024».

A tal fine, il Codice ha previsto la costituzione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale per la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, incentrato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ("BDNCP") che, mediante interoperabilità con le ulteriori piattaforme e servizi digitali coinvolti nel ciclo di vita degli appalti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fase del suddetto ciclo di vita dei contratti.

In merito a tale processo di digitalizzazione, si riportano, nei successivi paragrafi *sub* (B.1) e (B.2), i principali aspetti che le Istituzioni Scolastiche dovranno tenere in considerazione con particolare riguardo a:

- utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (paragrafo (B.1);
- ulteriori novità introdotte in materia di digitalizzazione (*i.e.*, utilizzo del FVOE, pubblicità legale, accesso agli atti) (paragrafo (B.2)).

(b.1) Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Con riguardo all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, si precisa preliminarmente che l'utilizzo delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti è previsto dall'art. 25, comma 2, del Codice ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]». Tali piattaforme devono possedere le specifiche regole tecniche indicate dall'AGID con determinazione n. 137 del 1° giugno 2023, in attuazione di quanto

previsto dall'art. 26, comma 1, del Codice, ed essere certificate ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Codice.

Ciò premesso, le Istituzioni Scolastiche devono tenere in considerazione quanto previsto dalla Delibera A.N.A.C./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e dal relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.A.C. il 19 dicembre 2023.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, devono essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, iscritte nell'apposito elenco gestito da A.N.A.C., accessibile al link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>. Si tratta di piattaforme che interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.A.C. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza.

(b.2) Ulteriori previsioni rilevanti in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici

In aggiunta alle richiamate novità introdotte in materia di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, si riportano di seguito gli ulteriori aspetti innovativi introdotti con riferimento a:

- a) **verifica dei requisiti degli operatori economici.** La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione avviene, per tutte le procedure, anche di affidamento diretto, di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), avviate a partire dal 1° gennaio 2024, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo le indicazioni contenute nel provvedimento A.N.A.C. n. 262 del 20 giugno 2023, come specificato dalla FAQ A.3 di A.N.A.C.;
- b) **assolvimento degli obblighi di pubblicità legale.** Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di pubblicità legale (i.e., pubblicazione di bandi di gara) sono assolti mediante trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.A.C., secondo le indicazioni di cui al provvedimento A.N.A.C. n. 263 del 20 giugno 2023 e al proprio Comunicato del 28 dicembre u.s.;
- c) **pubblicazione dati ai fini di trasparenza.** Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'A.N.A.C., sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023 (modificato con Delibera A.N.A.C. n. 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito il 28 dicembre u.s.), per i dati e le informazioni di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 261 del 20 giugno 2023. In tali casi, l'Istituzione deve provvedere a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" il relativo collegamento ipertestuale che rinvia ai dati contenuti nella BDNCP;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale di tutti i dati e le informazioni che non devono essere trasmessi alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023;
- d) **accesso agli atti.** Ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'accesso relativo agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è assicurato dalle stazioni appaltanti in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme. Nello specifico, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, dovranno essere resi disponibili, secondo le modalità indicate all'art. 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

Art. 9 – Strumenti di acquisto e di negoziazione

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituto Comprensivo di Longiano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a. *in primis*, utilizzando le Convenzioni quadro eventualmente messe a disposizione da Consip S.p.A. (https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/chisiamo_strumenti_CO.html), ai sensi dell'art. 1, comma 449, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora, pur essendo attive Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le stesse siano inidonee per mancanza di

caratteristiche essenziali, l'eventuale affidamento con modalità diverse dalla Convenzione Consip deve essere autorizzato dall'organo di vertice amministrativo e deve essere trasmesso, a cura dell'organo medesimo, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite con Decreto del MEF (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale). *Il prezzo non è da considerarsi elemento essenziale.*

- b. in *subordine*, qualora la Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali:
 - b.1 in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019;
 - b.2 in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), l'Istituto Scolastico, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, può scegliere se ricorrere, *alternativamente*:
 - (i) al Me.PA.;
 - (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti;
 - (iii) a procedure di affidamento in via autonoma, nel rispetto della normativa in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.
- c. in *via transitoria, fino al 30 settembre 2024, è ammesso l'utilizzo di procedure di acquisto non telematiche per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 Iva esclusa*. Per questi ultimi, il Comunicato A.N.A.C. del 10 gennaio 2024, avente a oggetto «Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro», ha chiarito che, fino al 30 settembre 2024, sarà possibile acquistare senza il ricorso a Piattaforme di approvvigionamento digitale e utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale strumento suppletivo per l'acquisizione del CIG e per le altre attività che richiedono l'interconnessione con servizi digitali.

Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche

Fermo restando quanto delineato al paragrafo precedente, si precisa che per alcune merceologie sussistono peculiari obblighi di acquisto.

In particolare, la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai *beni informatici e di connettività* ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente (convenzione quadro), sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore.

Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip (ad es., Me.PA.) o da altro soggetto aggregatore si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000,00 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dal sopra citato art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018).

L'art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso ai suddetti strumenti esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (ndr. il Dirigente Scolastico), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati all'A.N.A.C. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

Art. 10 – Affidamenti diretti ex art. 50, c. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023

Il Dirigente Scolastico svolge autonomamente l'attività negoziale per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiore ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice e di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del D.L. 129/2018, giusta delibera del Consiglio d'Istituto nr. 8 del 05/05/2023. La procedura d'acquisto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) Importi fino a € 70.000,00 (Iva esclusa), mediante procedura di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità per il Dirigente Scolastico di ricorrere alle altre procedure previste dalla

- normativa vigente, previa valutazione dell'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- b) Importi superiori a € 70.000,00 (Iva esclusa) e inferiore a € 143.000,00 (Iva esclusa) mediante procedura di affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità per il Dirigente Scolastico di ricorrere alle altre procedure previste dalla normativa vigente, previa valutazione dell'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Art. 11 Principio di rotazione

L'Istituzione Scolastica, in qualità di stazione appaltante, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Applicazione del principio di rotazione in caso di affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00

In applicazione dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 (cinquemila euro).

Applicazione del principio di rotazione in caso di affidamenti di valore pari o superiore ad € 5.000,00

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 12; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.

Art. 12 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, sono, di seguito, individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, le seguenti fasce economiche; il principio di rotazione si applica a ciascuna fascia:

FASCIA	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	da € 5.000,00 a € 10.000,00	da € 5.000,00 a € 10.000,00
B	da € 10.000,01 a € 20.000,00	da € 10.000,01 a € 20.000,00
C	da € 20.000,01 a € 40.000,00	da € 20.000,01 a € 40.000,00
D	da € 40.000,01 a € 70.000,00 (soglia per affidamento diretto)	da € 40.000,01 a € 70.000,00 (soglia per affidamento diretto)
E	da € 70.000,01 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	da € 70.000,01 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Le fasce di riferimento si intendono IVA esclusa.

Art. 13 - Deroga all'obbligo di rotazione

Fermo restando quanto già disposto dall'art. 49, comma 6, D. Lgs. 36/2023, nell'ambito delle fasce di cui all'art. 12 del presente Regolamento, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, derogando al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D. Lgs 36/2023.

In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvio esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella decisione a contrarre o atto equivalente, la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) la particolare struttura del mercato;
- 2) l'effettiva assenza di alternative;
- 3) il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 14 – Procedura di controllo negli affidamenti diretti e stipula

Ha l'obiettivo di valutare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordinario generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D.lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti di ordine speciale, quando previsti, come definiti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023. Tali dichiarazioni sono presentate dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

Soggetto competente a effettuare i controlli

I controlli delle dichiarazioni sostitutive saranno condotti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) incaricato della procedura di affidamento, il quale agisce in qualità di Stazione Appaltante.

a) Affidamenti di importo pari o superiori ad € 40.000,00 euro (Iva esclusa)

Per le procedure di gara avviate a partire dal 1° gennaio 2024, di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.A.C. n. 262 del 20.06.2023, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata, è obbligatorio l'utilizzo del FVOE. Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti richiesti con il DGUE.

La verifica dev'essere preventiva alla stipula.

b) Affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 euro (IVA esclusa)

Per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro (IVA esclusa), con riguardo alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Saranno effettuati in capo all'Operatore Economico i seguenti controlli:

a) Controlli preventivi sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

1. assenza di annotazioni nel casellario informatico dell'ANAC (di cui all'art. 94, comma 5, lettere a), e) ed f) del D. Lgs. n. 36/2023) che comportino l'esclusione dalle procedure di affidamento (da verificarsi tramite consultazione del pertinente portale informatico dell'ANAC);
2. assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 comma 5 lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023 (pendenza di procedimenti per l'accesso alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta o al concordato preventivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.) tramite consultazione del certificato della competente Camera di Commercio sul portale "Infocamere" – servizio "Documento di verifica Autocertificazione Impresa";
3. assenza di violazioni agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 94 comma 6 del D. Lgs. 36/2023), da accertarsi tramite l'acquisizione del DURC dell'Operatore economico o, nei casi previsti, tramite consultazione delle banche dati di competenza – INARCASSA, EPAP, Cassa geometri, ...);
4. assenza di irregolarità di cui all'art. 94, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 rispetto agli adempimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12.03.1999 così come modificata dall'art. 1, comma 53, della Legge 247/2007 e come disciplinato dalle Circolari Ministeriali n. 41 del 26.06.2000, n. 10 del 28.03.2003 e n. 13 del 29.01.2008), da comprovarsi tramite l'acquisizione della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

b) Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), con riguardo alla verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui al D. Lgs. 36/2023, i controlli saranno effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del DPR 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

In relazione ai suddetti controlli, l'Istituto Comprensivo di Longiano effettuerà la verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti in capo all'Operatore Economico del 15° ordinativo operato nell'anno solare e così ogni 15 affidamenti; per esemplificare, il controllo dovrà essere eseguito sul 15° Operatore Economico, sul 30°, sul 45°, sul 60° e così via.

L'individuazione dell'operatore economico su cui effettuare il controllo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei soggetti controllati. A tal fine, il 15° affidamento è individuato sulla base del numero di protocollo assegnato alla decisione di contrarre. Nel caso in cui l'Operatore Economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno di riferimento, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

Elenco dei controlli da effettuare sulle dichiarazioni sostitutive

La verifica dei requisiti generali e speciali prevede:

- richiesta del *Casellario Giudiziale* dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 (*possibile causa di esclusione automatica* - art. 94 comma 1 lett. A-B-C-D-E-F e c.7 e art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023);
- consultazione della documentazione tratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e le "White list", per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa. Irrilevante, nella causa di esclusione discendente dall'emissione di una misura interdittiva antimafia, ove l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art.34-bis del d.lgs.159/2011 entro la data di aggiudicazione (*possibile causa di esclusione automatica* – Art. 94 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta del *Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato* (Art.39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il Decreto Legislativo D. Lgs 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti (*possibile causa di esclusione automatica* – Art.94 comma 5 lett. A e art. 95 comma 1 lett. E del D. Lgs. n. 36/2023);
- richiesta della *Certificazione ex art.17 Legge 68/99* (obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti). *Certificato di ottemperanza* delle norme sul diritto al lavoro dei disabili da richiedere all'Ufficio per il collocamento mirato competente per il territorio della sede legale dell'azienda (*possibile causa di esclusione automatica* - Art.94 comma 5 lett. B del D.lgs. n. 36/2023);
- *Consultazione Registro Imprese* - Verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (*possibile causa di esclusione automatica* - Art. 94 comma 5 lett. D del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta del *Casellario Anac annotazioni riservate* (*possibile causa di esclusione automatica* - Art.94 comma 5 lett. E-F e art. 95 comma 1 lett. A del D. Lgs. n. 36/2023);
- richiesta del *Durc* anche in fase di stipula e di pagamento (*possibile causa di esclusione automatica* - Art.94 comma 6 e art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023);
- richiesta della verifica inadempimenti per i pagamenti superiore ad € 5.000,00 IVA ESCLUSA - (solo sulla parte imponibile) ai sensi art.48 bis DPR 602/73.

Art. 15 - Disposizioni finali e norme di rinvio

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del D.L. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023.